



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 174

Prot. n. AMM 148/2018 MM

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Mondini S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore Mondini Paolo e Mondini Paolo in proprio c/ Provincia autonoma di Trento - Ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 153/2018 pubblicata il 29 giugno 2018 - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Provincia autonoma di Trento all'avv. Mario Santaroni dello Studio Santaroni Avvocati Associati di Roma (SMART CIG Z06270938F).

Il giorno **15 Febbraio 2019** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

"La Giunta provinciale con deliberazione 9 settembre 2016, n. 1557 stabiliva di resistere nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Trento con atto di citazione notificato il 4 aprile 2016 da Mondini Paolo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore di Mondini s.p.a., nei confronti della Provincia autonoma di Trento, della Cassa Rurale di Rovereto e della Cassa Rurale di Lavis, per l'accertamento e la condanna delle parti convenute, solidalmente o, comunque, secondo le rispettive responsabilità al risarcimento dei danni, sia a titolo contrattuale che extra contrattuale, per asserite condotte illegittime e/o illecite e affidava la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento agli avvocati Nicolò Pedrazzoli e Monica Manica dell'Avvocatura della Provincia e all'avv. Mario Santaroni di Roma, dello Studio Legale Associato Santaroni in Roma.

Il Tribunale di Trento con sentenza n. 1084/2017, pubblicata il 9 novembre 2017, previa separazione dalla causa sub RG 1514/2016 delle domande svolte dagli attori nei confronti degli Istituti di credito, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda proposta dalla Mondini S.p.a., in persona del rappresentante e da Mondini Paolo in proprio, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dalla Mondini S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore Mondini Paolo, anche in proprio, e condannava gli attori al rimborso in favore della Provincia autonoma di Trento delle spese di giudizio.

Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione investite del regolamento di giurisdizione promosso con ricorso notificato il 21 novembre 2016 da Mondini S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore Mondini Paolo e da Mondini Paolo in proprio, con ordinanza n. 30221/2017, depositata il 15 dicembre 2017 dichiaravano la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande svolte nei confronti della Provincia autonoma di Trento condannando i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese.

La Mondini S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore Mondini Paolo, e Mondini Paolo in proprio, in data 12 gennaio 2018 notificavano alla Provincia autonoma di Trento e agli istituti di credito Cassa Rurale di Rovereto e Cassa Rurale di Lavis, ricorso in riassunzione avanti al T.R.G.A. di Trento reiterando le domande formulate avanti al Tribunale di Trento.

La Giunta provinciale con deliberazione 22 febbraio 2018, n. 258 stabiliva di resistere nella fase in riassunzione avanti al T.R.G.A. di Trento e affidava la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento agli avvocati Nicolò Pedrazzoli e Monica Manica dell'Avvocatura della Provincia e all'avv. Mario Santaroni di Roma, dello Studio Legale Associato Santaroni in Roma.

Il T.R.G.A. di Trento, con sentenza n. 153/2018, pubblicata il 29 giugno 2018, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiarava irricevibile, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia autonoma di Trento e delle due Casse Rurali di Rovereto e di Lavis, evocate in giudizio.

Con ricorso notificato alla Provincia in data 11 ottobre 2018, Mondini S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore Mondini Paolo e Mondini Paolo in proprio, ricorrono in appello avanti il Consiglio di Stato per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 153/2018 di data 21/29 giugno 2018.

Non apparendo fondati i motivi che stanno alla base del suddetto atto, considerata la delicatezza, importanza, specificità del contenzioso in oggetto e la conseguente impossibilità di assicurare con i legali interni dell'Avvocatura della Provincia una difesa completa e adeguata in considerazione della carenza di organico, dell'elevato carico di lavoro del legale incaricato e complessivo della struttura, della complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse e

l'interesse pubblico ad una difesa piena; considerate altresì le motivazioni, gli atti e le norme sotto specificate e richiamate, il carattere fiduciario dell'incarico, il preventivo dell'avvocato sulla base dei parametri, nonché l'urgenza di provvedere alla difesa dell'Amministrazione, si ritiene opportuno e necessario, resistere avanti al Consiglio di Stato, affidando la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, con facoltà di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, all'avv. Mario Santaroni dello Studio Legale Associato Santaroni in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, con domicilio eletto presso il suo studio.

L'avvocato Mario Santaroni ha presentato preventivo di parcella ricevuto il 30 ottobre 2018, per la difesa dell'Amministrazione nel grado di appello, predisposto sulla base dei parametri adottati dalla Provincia per l'affidamento di incarichi di difesa esterni ammontante a Euro 14.567,64 per compenso, oltre accessori (rimborso spese forfettarie 15%, CNPA 4%, IVA 22%), importo che viene impegnato con il presente provvedimento.

Si propone di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire al suddetto patrono l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito”.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa del legale incaricato conformemente a tutte le indicazioni e disposizioni di servizio interne e, in particolare, alle circolari n. 2/2012, n. 1/2013 e n. 2/2013, al promemoria di data 30 giugno 2016, alle indicazioni operative di data 20 luglio 2015, dd. 19 gennaio 2016, prot. n. 22469, nonché alle indicazioni e disposizioni operative generali di data 15 marzo 2016, di data 11 luglio 2016,, 5 ottobre 2016, 23 dicembre 2016, 11 gennaio 2017 e 7 aprile 2017;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- visto il codice deontologico forense e in particolare gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 28;
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015);
- visto l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali);
- visto l'art. 79 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
- viste la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità) e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre, n. 7);
- vista e richiamata la deliberazione di data 30 marzo 2016 della Commissione Arconet prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011, allegata alla nota prot. n. 335396/2016;

- visto e considerato il parere del Consiglio nazionale forense di data 15 dicembre 2017;
- viste e approvate le note del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia 21 febbraio 2013, prot. 105765; 5 marzo 2013, prot. 130481; 18 marzo 2013, prot. 158593; 27 ottobre 2011, n. 58279315; 11 aprile 2014, n. ID 159611606 e n. ID 159611651; 29 dicembre 2015, prot. 666576; 14 gennaio 2016, prot. 16707; 14 gennaio 2016, prot. 16422; 14 gennaio 2016, prot. 16321; 14 gennaio 2016, prot. 16449; 15 marzo 2016 (indicazioni e disposizioni operative generali); 16 marzo 2016, prot. 135467; nonché le circolari di data 11 maggio 2016, di data 1 giugno 2016 e di data 11 luglio 2016; richiamate e approvate le disposizioni e indicazioni operative generali di data 5 ottobre 2016, di data 11 gennaio 2017, di data 7 aprile 2017 e di data 18 luglio 2017, prot. n. 395837; il promemoria di data 27 aprile 2018, ID 320278935; la nota di data 8 maggio 2018, prot. n. 265749; la circolare 1A/2018 di data 31 maggio 2018;
- considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse non comuni e fuori dell'ordinario, l'elevato carico di lavoro dell'intera struttura e del legale incaricato che rende assolutamente non possibile una difesa interna, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza, nonché il fatto che le attività difensive comportano prestazioni connesse all'abilità del prestatore d'opera e che la controversia complessa richiede particolare impegno;
- considerati l'importo delle spese legali del presente incarico di difesa e rappresentanza da ritenersi di particolare rilevanza e complessità, e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio e relativo preventivo;
- visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;
- viste e richiamate integralmente le deliberazioni della Giunta provinciale 1 luglio 2005, n. 1361, 25 marzo 2016, n. 439, 2 novembre 2016, n. 1915 e 5 maggio 2017, n. 652, nonché la determinazione del Dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento 29 maggio 2017, n. 22;
- dato atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il seguente codice (SMART CIG Z06270938F);
a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di resistere nel ricorso al Consiglio di Stato promosso contro la Provincia autonoma di Trento, da Mondini S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore Mondini Paolo, e da Mondini Paolo in proprio, per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 153/2018 pubblicata il 29 giugno 2018;
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, all'avv. Mario Santaroni, dello Studio Legale Associato Santaroni in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, eleggendo domicilio presso il suo studio;
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire al suddetto patrono l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito;
- 4) di impegnare sulla base del preventivo di spesa dell'avv. Mario Santaroni dello Studio Legale Associato Santaroni in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, la somma complessiva di Euro 21.255,94, imputando tale importo sul capitolo 151750-003 dell'esercizio finanziario 2019;

5) di dare atto che ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il seguente codice (SMART CIG Z06270938F).

Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace